

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2015

129<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

IN SEDE REFERENTE

**(1962) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il Presidente CHITI, prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento in titolo, è dell'avviso che occorra concordare una tabella di marcia per il suo relativo *iter*, in attesa che pervengano le relazioni da parte delle Commissioni consultate.

In proposito, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti nella giornata di giovedì 9 luglio, alle ore 11. Successivamente, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti cadrà nella giornata di martedì 14 luglio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore MIRABELLI (PD) introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la legge europea 2014, già approvato dalla Camera, ove sono state apportate alcune modificazioni al testo presentato dal Governo.

La legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea contenga norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In sintesi, la legge europea può contenere disposizioni: modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE; modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione; necessarie per assicurare l'applicazione degli atti dell'UE; occorrenti per dare attuazione ai trattati internazionali nel quadro delle relazioni esterne dell'UE; emanate nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 117 quinto comma della Costituzione.

Nel disegno di legge in discussione sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione avviate nel quadro del sistema EU Pilot o di vera e propria infrazione su cui il governo ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

Passando all'illustrazione del testo del disegno di legge, il relatore afferma che il disegno di legge europea 2014 è composta da 30 articoli, che intervengono su materie diverse. A suo parere, analogamente a quanto fatto dal Senato per la legge di delegazione europea 2014, la Camera ha prodotto un testo che potrebbe consentire l'approvazione definitiva in tempi congrui delle due leggi per poi affrontare da settembre sia la legge di delegazione che quella europea 2015, riducendo così significativamente i ritardi accumulati negli anni scorsi, con evidenti benefici anche per il numero complessivo delle procedure di infrazione pendenti.

Venendo ai singoli articoli, l'articolo 1 abroga 5 decreti ministeriali che tra il 1984 e il 1992 hanno disciplinato la commercializzazione in Italia degli apparecchi ricevitori per la televisione in tecnica analogica. Le ragioni sono sia legate a un pre-contenzioso avviato dalla UE per contrasto con la sua normativa armonizzata sia alla obsolescenza di quelle norme dopo il completamento nel luglio 2012 della transizione al digitale. La norma interviene a tutela della concorrenza.

L'articolo 2 elimina l'autorizzazione del MISE che oggi è necessaria per l'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi non appartenenti all'UE. La norma, che prevede che le autorizzazioni vengano date secondo criteri stabiliti da un successivo decreto attuativo mai emanato, è oggetto di una procedura di pre-contenzioso perché valutata in contrasto col trattato sul funzionamento dell'UE in materia di politica commerciale.

L'articolo 3 modifica il Codice delle comunicazioni per semplificare il regime autorizzativo per la fornitura dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, con riguardo agli apparati obbligatoriamente citati nella licenza di esercizio. Solo nel caso di apparati obbligatori o facoltativi finalizzati alla salvaguardia della vita in mare si prevede una autorizzazione generale subordinata ai requisiti stabiliti dal MIT per l'affidamento ad imprese l'impianto e l'esercizio degli apparati. In questo modo, si risolvono i dubbi posti dalla Commissione chiarendo che il regime autorizzatorio è necessario solo per gli apparati necessari per la sicurezza.

L'articolo 4 disciplina l'assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione analogica sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Aggiungendo un nuovo articolo al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che consente di assegnare a nuovi soggetti autorizzati l'uso delle frequenze inutilizzate dal concessionario pubblico, si risolve il caso aperto con l'Unione europea.

L'articolo 5 è finalizzato a chiudere una procedura di infrazione in materia di diritti amministrativi nel settore delle comunicazioni elettroniche disciplinati dall'articolo 34 del codice delle comunicazioni elettroniche. Le contestazioni riguardano il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicare un rendiconto annuale dei costi amministrativi sostenuti dal MISE e dei diritti amministrativi dallo stesso richiesto ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e, in secondo luogo, la non proporzionalità dei diritti amministrativi imposti ai fornitori di reti di comunicazione avendo l'Italia adottato un criterio semi forfettario legato alla popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta che penalizza le piccole e medie imprese. La norma proposta prevede che la misura dei diritti amministrativi dovuti sia calcolata in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione del MISE.

L'articolo 6 interviene sull'esclusione dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario dei messaggi promozionali e dei *trailers* di opere cinematografiche europee limitando tale esclusione al verificarsi della duplice condizione che i *trailers* abbiano autonoma collocazione nella programmazione e non siano inseriti all'interno di una interruzione pubblicitaria.

L'articolo 7 mira a chiudere la procedura di infrazione in cui la Commissione europea sostiene che l'articolo 147, comma 3-*bis*, del codice della proprietà industriale ostacola la libera prestazione dei servizi imponendo ai mandataria di un brevetto un'elezione di domicilio esclusivamente in Italia. La norma consente al richiedente di eleggere domicilio nello spazio economico europeo e di ricevere lì le comunicazioni dell'Ufficio Brevetti e Marchi e prevede l'obbligo per le imprese e i professionisti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 8 modifica la disciplina transitoria applicabile agli "affidamenti diretti" di servizi pubblici locali di rilevanza economica prevista dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Esso dispone che siano fatti salvi gli affidamenti diretti assentiti a società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati prima del 31 dicembre 2004 e da società da queste controllate alla medesima data. Tali affidamenti termineranno a scadenza ovvero nel 2020, se non sono previste scadenze. Introduce, inoltre, la chiusura entro il 31 dicembre 2018, o a scadenza se anteriore, degli affidamenti successivi al 31 dicembre 2004 in assenza di procedure conformi alle norme europee.

L'articolo 9 prevede l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie. La copertura scatta nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore e comporterà il rimborso totale del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e l'immediato rientro del turista. In conseguenza di tale innovazione, cesserà di operare, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di garanzia a carico dello Stato.

L'articolo 10 prevede che lo straniero cittadino di uno Stato extra-UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato da un altro Stato della UE, che si trattiene sul territorio nazionale oltre i tre mesi consentiti dalla legge, se non rispetta l'ordine di ritornare nello Stato che ha rilasciato il permesso è espulso forzatamente nello Stato di origine e non nello Stato che ha rilasciato il permesso come attualmente prevede la legge. Il rimpatrio forzato verso lo Stato membro dell'Unione che ha rilasciato il permesso è previsto solo se esistono accordi bilaterali o intese precedenti al 13 gennaio 2019, data di entrata in vigore della direttiva rimpatri n. 115 del 2008.

L'articolo 11 interviene in materia di requisiti per il rilascio delle patenti di guida e di requisiti richiesti agli esaminatori ed elimina alcune limitazioni alla guida dei minorenni, consentendo ai sedicenni il trasporto di passeggeri su veicoli per cui sono autorizzati alla guida.

L'articolo 12 modifica il trattamento fiscale applicabile ai servizi accessori relativi alle piccole spedizioni a carattere non commerciale, nonché alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive CE nn. 79/2006 e 132/2009. In particolare, la franchigia IVA all'importazione attualmente applicabile alle suddette spedizioni viene estesa anche alle relative spese accessorie a prescindere dal loro ammontare. Sono considerate piccole spedizioni quelle di carattere occasionale, riservate all'uso personale dei destinatari il cui valore non superi i 45 euro. Sono esclusi alcolici, tabacchi e profumi.

L'articolo 13 modifica specifiche disposizioni contenute negli articoli 38 e 41 del decreto-legge n. 331 del 1993 per superare i rilievi della Commissione europea in merito agli acquisti intracomunitari e delle cessioni intracomunitarie non imponibili, con riferimento alle operazioni di trasferimento di beni tra Stati membri per l'effetto azione di perizie o di operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.

L'articolo 14 riguarda la realizzazione del "registro nazionale degli aiuti" che serve a raccogliere le informazioni per consentire i controlli sugli aiuti di stato e sugli aiuti "de minimis" concessi alle industrie utilizzando soldi pubblici, compresi quelli concessi per compensare servizi di interesse economico generale.

L'articolo 15, in attuazione della decisione dell'Unione relativa alle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico esentate dalla previa notifica alla Commissione europea, attribuisce al presidente del Consiglio il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e comunicazione alla stessa Commissione.

L'articolo 16 stabilisce misure specifiche per la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili. In particolare, ridefinisce i casi di esclusione dall'ambito di applicazione dell'attuale disciplina di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. In particolare, esclude i lavori relativi a impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non rientrino tra le attività in cui l'attuale normativa ravvisa l'esposizione dei lavoratori a rischi per la sicurezza o la salute.

L'articolo 17 completa il recepimento della direttiva 2009/13/CE, che reca l'attuazione dell'accordo concluso dall'associazione degli armatori della Comunità Europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica la direttiva 1999/63/CE. L'articolo interviene sulla nozione di armatore e sui lavori vietati ai minori.

L'articolo 18 riguarda i periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base ai rapporti di lavoro dipendente svolti nei territori dell'Unione o svizzero, presso organizzazioni internazionali. Si interviene sulla procedura di infrazione n. 2014/4168, introducendo la possibilità del computo, previa domanda, dei periodi assicurativi riconosciuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, qualora il medesimo computo sia necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità o in favore dei superstiti, ma con esclusione di effetti sulla misura del trattamento pensionistico.

L'articolo 19 interviene sui sistemi di identificazione degli animali della specie bovina per attuare la direttiva 2014/64/UE che prevede, entro il 18 luglio 2019, la transizione verso l'identificazione elettronica.

L'articolo 20 disciplina la situazione degli organismi geneticamente modificati nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE, oggetto di delega nella legge di delegazione europea 2014. Il comma 1 prevede che il Ministro delle politiche agricole richieda alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dall'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse prima del 2 aprile 2015. Il comma 2 prevede che, con decreto, il medesimo Ministero possa limitare o proibire la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM. Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi viola i divieti introdotti. Il comma 4 conferma che restano i divieti di coltivazione introdotti con gli atti già adottati anche in via cautelare.

L'articolo 21 interviene sulla procedura di infrazione relativa alla cattura di uccelli a fini di richiamo, proibendo definitivamente l'utilizzo di metodi che non consentono la selezione delle specie e non previsti dalle normative a vantaggio della creazione di allevamenti. Rispetto alla normativa precedente proibisce definitivamente la cattura con le reti e prevede che, nel rispetto di alcune condizioni, possano essere autorizzati impianti.

L'articolo 22 interviene sulla contestazione che l'Unione europea fa al nostro Paese in merito alla mancanza nella normativa del divieto di commercio di specie di uccelli non rientranti tra la fauna selvatica italiana, ma comunque tutelati dalle direttive comunitarie. Questa mancanza non consente

al Corpo Forestale dello Stato di erogare sanzioni in caso di violazione del divieto né di sequestrare gli esemplari illegittimamente commercializzati. Per questo si estende con questa norma il divieto di commercializzazione a tutti gli esemplari di tutte le specie di uccelli tutelati dalle direttive; non solo a quelli presenti in Italia, ma anche a quelli provenienti dall'estero.

L'articolo 23 detta una serie di modifiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006. In particolare, per rispondere alle contestazioni europee, l'intervento è finalizzato a ampliare l'ambito di applicazione della disciplina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio. Inoltre, si modifica il Codice dell'Ambiente intervenendo sulla definizione di riciclaggio organico.

L'articolo 24 interviene sul caso EU-Pilot relativo allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, prevedendo il divieto di stoccaggio di CO<sub>2</sub> in un sito il cui complesso si estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfrontalieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e sui siti di stoccaggio a cui è negato l'accesso.

L'articolo 25 interviene sulla procedura di infrazione che impone ai Paesi membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolo 26 modifica il decreto di recepimento del cosiddetto terzo pacchetto energia, rafforzando i poteri dell'autorità per l'energia e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica, disciplina del bilanciamento di merito economico, accesso alle infrastrutture transfrontaliere, sanzioni amministrative pecuniarie, sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel caso di violazione persistente dei propri obblighi. Infine, si prevede una norma a tutela dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale.

L'articolo 27 regola la partecipazione dell'Italia al meccanismo dell'Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l'impegno di mezzi e esperti del servizio nazionale, autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad attivare e coordinare quelle risorse.

L'articolo 28 costituisce un fondo finalizzato ad adeguare tempestivamente il nostro ordinamento alle normative europee. Il fondo è finanziato con 10 milioni nel 2015 e 50 milioni annui a decorrere dal 2016. Queste risorse serviranno a coprire gli oneri derivanti dal recepimento delle norme comunitarie.

L'articolo 29 modifica gli articoli 2, 31 e 36 che riguardano rispettivamente il comitato interministeriale per gli affari europei, i termini per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea e la procedura di attuazione di atti di esecuzione dell'Unione europea contenenti norme di adeguamento tecnico.

Infine, l'articolo 30 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il Presidente **CHITI** ringrazia il relatore per l'esauriente esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **PICCOLI** (*FI-PdL XVII*), con riferimento all'articolo 8 del disegno di legge, chiede al relatore se è possibile reperire una tabella riepilogativa da cui si evincano quali e quanti siano gli affidamenti diretti di servizi pubblici locali oggi esistenti.

Il senatore **ORELLANA** (*Misto*) chiede informazioni più dettagliate sulle motivazioni che sono alla base dell'eliminazione dell'autorizzazione del MISE all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge.

Il senatore **MIRABELLI** (*PD*), relatore, conviene sull'opportunità di addivenire ad una verifica sugli aspetti evidenziati per gli articoli 2 e 8 del disegno di legge, nonché sul ruolo delle province nella fattispecie disciplinata dall'articolo 21, anche chiedendo una interpretazione esplicita al Governo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

